



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## I debiti della ditta individuale si trasferiscono sulla nuova società?

Autore: Redazione | 06/10/2018



***Ho attualmente una ditta individuale ed ora, per alcuni debiti accumulati negli anni, volevo aprire una srls o srl senza che i debiti della ditta individuale fossero trasferiti alla srl (pignoramento c/c - verso clienti ecc.). Come posso fare?***

Il lettore ha certamente la possibilità di “trasformare” la sua **ditta individuale** in una società di capitali (S.r.l. o S.r.l.s.). L’operazione vera e propria consiste, in realtà, non in una **trasformazione**, ma in un conferimento della ditta individuale

nella società da costituire. Con il conferimento, la nuova società subentra nei contratti della ditta individuale (purché questi non abbiano carattere personale) con la conseguenza che ne “eredita” crediti e debiti che non siano strettamente legati alla persona dell'imprenditore (per esempio, la nuova **S.r.l.** risponderà degli eventuali **debiti** fiscali Iva e delle esposizioni bancarie della ditta). Dunque, l'operazione di costituzione della S.r.l. o S.r.l.s. con conferimento della ditta individuale, comporta comunque il mantenimento della responsabilità per debiti pregressi della ditta individuale che non abbiano carattere personale. Ciò è stabilito dall'art. 2560 c.c. in materia di cessione d'azienda, applicabile anche al conferimento: il cedente/conferente non è liberato per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta/conferita, sorti in data anteriore al conferimento, a meno che i creditori non vi abbiano acconsentito.

Inoltre, nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti ceduti/conferiti anche l'acquirente/conferitario, se questi risultano dai libri contabili obbligatori. Più precisamente, sussiste una **responsabilità** solidale per i debiti tributari, in ragione della quale la nuova azienda è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del conferente (ditta individuale) ed entro i limiti del valore dell'azienda ricevuto, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il conferimento e nei due precedenti, nonché per le imposte e sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore; la responsabilità del conferitario è limitata al debito risultante alla data del conferimento.

Per valutare la convenienza dell'operazione di conferimento, occorrerebbe dunque valutare innanzitutto tipologia, natura e importo dei debiti accumulati dalla ditta individuale. In presenza di un'esposizione debitoria elevata, di carattere non strettamente personale dell'imprenditore, è sconsigliabile il conferimento in quanto si fornirebbe ai creditori la possibilità di intaccare il capitale della S.r.l.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità illimitata dell'imprenditore individuale, ragion per cui, qualora si dovesse costituire una nuova società, è fortemente consigliato escludere la nomina dell'ex imprenditore come amministratore, così come è sconsigliata la partecipazione sociale con quote rilevanti in quanto pignorabili.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Maria Monteleone***